



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 18/03/2020

OGGETTO: Integrazione rette per il ricovero di anziani. Provvedimento finale di diniego e archiviazione pratiche.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che l'Amministrazione comunale è tenuta a provvedere al ricovero, in idonei Istituti, di persone anziane, sia autosufficienti che non autosufficienti, su istanza di parte o su motivata proposta dell'operatore sociale di zona, a condizione che dette persone rientrino nella fattispecie prevista all'art. 6 comma 4 della legge n. 328/2000 (residenza) e previa verifica della necessità del ricovero nonché dell'incapacità economica a sostenere in proprio l'onere derivante dalla retta;

Vista la normativa regionale in materia di ricoveri in istituto di riposo di persone anziane non autosufficienti (L.R. n. 45/1979, L.R. n. 72/1975, L.R. n. 55/1982, L.R. n. 5/1996, D.G.R. n. 751 del 10/03/2000);

Richiamate le D.G.R. n. 3632/2002, n. 394/2007, n. 456/2007 e n. 457/2007 in materia di residenzialità a favore delle persone anziane, sulla base delle quali le Aziende ULSS hanno istituito la graduatoria unica per il rilascio dell'impegnativa di residenzialità che autorizza l'accesso alle Strutture per anziani, stabilendo una quota sanitaria a carico della Regione, e una quota "alberghiera/assistenziale" a carico dell'ospite o del Comune di residenza;

Rilevato, inoltre, che l'inserimento della persona anziana nella "rete dei servizi" di residenzialità, a lungo termine e temporanei, avviene attraverso l'Unità Valutativa Multidisciplinare (U.V.M.D.) istituita dalla Regione Veneto e con l'analisi del bisogno mediante scheda S.V.A.M.A. (ai sensi della D.G.R. 464/2006 e D.G.R. 394/2007);

Visto il "Regolamento comunale dei ricoveri delle persone anziane nelle strutture residenziali di accoglienza" ed in particolare gli artt. 5 e 6 relativi alle condizioni soggettive, alle fasi della presa in carico ed ai criteri di selezione;

Considerato che, a conclusione del necessario iter istruttorio, sono state individuate tre istanze di integrazione rette di ricovero prive dei requisiti necessari per l'accesso al servizio in quanto gli utenti sono economicamente autosufficienti e per le quali sono stati avviati i procedimenti di adozione dei provvedimenti negativi ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, con note prot. n. 153577/2019, prot. n. 165952/2019 e prot. n. 191928/2019;

Dato atto che, entro il termine indicato nella comunicazione prot. n. 153577/2019, sono pervenute delle osservazioni in merito a suddetto diniego, registrate al protocollo n. 160237 del 24/10/2019, ad oggi ancora in fase di valutazione;

Verificato che non sono pervenute invece né osservazioni né documentazione integrativa relativamente al procedimento di diniego prot. n. 165952/2019 e che pertanto si procede con l'adozione del provvedimento finale di diniego;

Ritenuto invece di archiviare il procedimento di diniego prot. n. 191928/2019 in seguito al decesso dell'utente in data 04/01/2020;

Dato atto che, in caso di decesso degli utenti in carico al Comune di Treviso, si verifica l'esistenza di eventuali proprietà e/o risparmi per il recupero del credito dell'Amministrazione agendo sull'eredità;

Richiamate le precedenti comunicazioni intercorse con il Servizio Affari Legali con le quali sono state evidenziate la lungaggine e la dispendiosità della procedura di rivalsa del credito sull'eredità e che pertanto è consigliabile ricorrervi solo in presenza di eredità che abbiano una certa entità;

Dato atto che, dalle ricerche effettuate, non risultano beni in giacenza tali da permettere un'azione di recupero del credito rivalendosi sugli eredi, di 5 utenti deceduti;

Ritenuto pertanto di non avviare alcun procedimento e di archiviare le pratiche relative a suddetti utenti, come meglio specificato nell'allegato;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 2 della L. 241/1990;

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 2 del Regolamento dei Controlli Interni, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento, delle procedure e degli atti, con la sottoscrizione del presente atto;

Viste le disposizioni contenute negli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di sospendere il procedimento di diniego prot. n. 153577/2019 in quanto le osservazioni, registrate al protocollo n. 160237 del 24/10/2019, sono ancora in fase di valutazione;
3. di adottare il provvedimento finale di diniego, avviato con nota prot. n. 165952/2019, non essendo pervenute, entro i termini previsti, né osservazioni né documentazione integrativa, dando atto, comunque, che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della legge 328/2000 in materia di “domicilio di soccorso”, in caso di necessità, previa presentazione di nuova istanza aggiornata, sarà rivista la posizione;
4. di archiviare, in seguito al decesso dell’utente, la richiesta di integrazione retta di ricovero meglio specificata nel prospetto allegato al presente provvedimento;
5. di archiviare le pratiche dei 5 utenti deceduti, indicati nell’allegato, e di non avviare procedimenti di recupero credito agendo sull’eredità e sugli eredi, in quanto, dalle ricerche effettuate, non risultano beni in giacenza tali da coprire la dispendiosità della procedura;
6. di dare atto che il Comune si riserva comunque la possibilità di procedere nei confronti degli eredi qualora emergessero, in futuro, nuove informazioni relative a disponibilità economiche-patrimoniali dei “*de cuius*”;
7. di provvedere, in applicazione del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione del presente atto, ad esclusione dell’allegato, come disposto dal comma 4 dell’art. 26 del citato decreto.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA